



Comune di Ardea

Comune della città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI
E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA VALORIZZAZIONE,
LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA
DEI BENI COMUNI URBANI, E LA TUTELA E IL SOSTEGNO
ALLE FORME DI CITTADINANZA ATTIVA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 7 DEL 22/03/2018**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 – DEFINIZIONI	4
ART. 3 – PRINCIPI GENERALI	5
ART. 4 – I CITTADINI ATTIVI	6
ART. 5 – PATTO DI COLLABORAZIONE	6
ART. 6 – INTERVENTI SUGLI SPAZI PUBBLICI E SUGLI EDIFICI	7
ART. 7 – INNOVAZIONE SOCIALE	8
ART. 8 – PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ URBANA	8

TITOLO II -DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

ART. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI	9
ART. 10 – PROPOSTE DI COLLABORAZIONE	9

TITOLO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

ART. 11 – AZIONI E INTERVENTI DI CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI O PRIVATI AD USO PUBBLICO	10
---	----

TITOLO IV – FORME DI PROMOZIONE E SOSTEGNO

ART. 12 – ESENZIONI, AGEVOLAZIONI, PROMOZIONE ED AUTOFINANZIAMENTO	11
ART. 13 – INFORMAZIONI SUGLI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI	12
ART. 14 – FORME DI SOSTEGNO	13
ART. 15 - FORMAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI E DEI CITTADINI	13
ART. 16 – RUOLO DELLE SCUOLE	13
ART. 17 – FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE	14
ART. 18 - AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE	14

TITOLO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

ART. 19 – COMUNICAZIONE	14
ART. 20 – MODULI PREDEFINITI E DIFFUSIONE DELLE POSSIBILITÀ DI COLLABORAZIONE	14
ART. 21 – TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE	15

TITOLO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

ART. 22 – PREVENZIONE DEI RISCHI	16
ART. 23 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ	16
ART. 24 – TENTATIVO DI CONCILIAZIONE	16

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 25 – CLAUSOLE INTERPRETATIVE	17
ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE E SPERIMENTAZIONE	17
ART. 27 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	17

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Il regolamento si applica nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la valorizzazione, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa avviati per autonoma iniziativa dei cittadini o su proposta dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione, che si estrinseca attraverso l'adozione di patti di collaborazione di natura non autoritativa, realizza l'amministrazione condivisa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune di Ardea che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) Beni comuni: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo ed agli interessi delle generazioni future, attivandosi nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione per garantirne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa.
- b) Servizi collaborativi: servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, tra l'Amministrazione e le diverse risorse presenti nella società, al fine di tutela e sostegno delle iniziative e attività di cittadinanza attiva, nonché degli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni;
- c) Comune o Amministrazione: il Comune di Ardea nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- d) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali e anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano anche per periodi di tempo limitati per la cura, la gestione, la valorizzazione o la rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa ai sensi del presente regolamento.
- e) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, l'istanza, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura e o valorizzazione dei beni comuni, servizi collaborativi. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- f) Patto di collaborazione: l'atto mediante il quale Il Comune di Ardea e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione, valorizzazione o rigenerazione di beni comuni urbani in forma condivisa.

- g) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale.
- h) Cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni urbani che produce capitale sociale, facilita l'integrazione e rafforza i legami di comunità.
- i) Rigenerazione: attività di fruizione collettiva, recupero e trasformazione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica.
- j) Interventi di cura: interventi volti alla protezione e conservazione dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;
- k) Interventi di manutenzione ordinaria: interventi edilizi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- l) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività;
- m) Interventi di valorizzazione: interventi diretti a favorire lo sviluppo di attività e progetti a carattere culturale, ambientale, sportivo, turistico, economico e sociale e la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale;
- n) Gestione: attività volta a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di cura e rigenerazione.
- o) Fruizione collettiva: disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti ad una comunità.
- p) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca, sulla base del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- b) Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni sono organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività.

- e) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità.
- f) Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future.
- g) Proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- h) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- i) Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura il massimo di flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- j) Autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini.
- k) Prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce le comunità locali come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 – I Cittadini attivi

1. L'intervento di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione, valorizzazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune di Ardea, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione, valorizzazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni.
4. Gli interventi di cura, rigenerazione, rivalutazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui l'amministrazione del Comune di Ardea può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Il Comune di Ardea e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione, rivalutazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.
2. Il contenuto del patto può variare a seconda della complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, rigenerazione, rivalutazione e gestione in forma condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di partecipazione al processo decisionale);
 - f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
 - g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Ardea dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune di Ardea, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione con i cittadini è potenzialmente in grado di generare;
 - j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
 - k) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;
 - l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
 - m) le modalità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei cittadini che dopo la stipula del patto di collaborazione non adempiono, in tutto o in parte, a quanto da esso previsto;
 - n) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Articolo 6 – Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. La collaborazione relativa ad interventi condivisi sugli spazi pubblici e sugli edifici può prevedere differenti livelli di intensità, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la manutenzione ordinaria.

2. Gli interventi possono essere periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi.

Gli interventi possono essere finalizzati a:

a) integrare o migliorare gli standard di manutenzione ordinaria garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;

b) assicurare la fruibilità pubblica di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione ordinaria.

3. Possono altresì essere realizzati interventi, tecnici o finanziari, di manutenzione ordinaria di spazi

pubblici e di edifici.

Articolo 7 – Innovazione sociale

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, al fine di soddisfare bisogni sociali, che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica.

2. La produzione di servizi collaborativi viene promossa al fine di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, con il *metodo della coprogettazione e codecisione*. Il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione ed erogazione.

3. La produzione di servizi collaborativi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) attiva processi generativi di

beni comuni materiali, immateriali e digitali.

4. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando gli interventi di valorizzazione diretti a favorire:

a) lo sviluppo di attività e progetti a carattere culturale, ambientale, sportivo, turistico, economico e sociale;

b) la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale.

5. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

Articolo 8 – Promozione della creatività urbana

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

TITOLO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 9 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da: - assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino; - consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli; - garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, la Giunta Comunale individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il Settore deputato alla gestione delle proposte di collaborazione.

Tale Settore provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati e costituisce per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione.

3. Il Comune, periodicamente, rende noto con un avviso pubblico:

a) l'elenco degli spazi, degli edifici che potranno formare oggetto di interventi di cura o di manutenzione ordinaria, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi;

b) i vari ambiti di intervento per la produzione di servizi collaborativi.

4. L'Ufficio può dotarsi di uno sportello, anche telematico, per semplificare i rapporti con i cittadini.

5. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune o servizio, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Articolo 10 – Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad un avviso pubblico dell'Amministrazione di cui all'art. 9 comma 3;

b) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui all'art. 20, comma 1;

c) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso pubblico con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di intervento, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, l'iter procedurale è quello descritto al successivo art. 20, comma 1.

4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1, il Settore deputato alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente l'accoglimento o il rigetto della proposta, nel termine di trenta giorni.

5. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.

7. Nel caso in cui la proposta di collaborazione preveda la partecipazione di cittadini minorenni, il proponente dovrà allegare alla stessa apposita autorizzazione a firma del soggetto esercente la potestà genitoriale con la quale lo stesso:

- a) dichiararsi di aver preso visione del presente regolamento;
- b) dichiararsi di aver preso visione della proposta di collaborazione;
- c) autorizzarsi la partecipazione del minore alle attività come descritte nella proposta;
- d) concedere liberatoria per l'utilizzo gratuito delle immagini del minore in contesti che non ne pregiudichino la sua dignità personale.

L'autorizzazione deve essere accompagnata da una copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore.

8. Il Settore predisponde, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al dirigente dell'ufficio o degli uffici competenti per materia.

9. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, il Settore lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, ne informa gli uffici e le istanze politiche coinvolti nell'istruttoria.

10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, la proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio della Giunta Comunale.

11. In caso di approvazione della proposta da parte della Giunta Comunale, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.

12. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito internet al fine di favorire la diffusione

delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

TITOLO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 11 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici o privati ad uso pubblico

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici o privati ad uso pubblico sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

3. Le proposte riguardanti patti di collaborazione finalizzati alla manutenzione ed alla riqualificazione di beni immobili devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione e la riqualificazione di beni immobili.

5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.

6. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico dell'amministrazione comunale.
8. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la rigenerazione o la gestione in forma condivisa di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, garantendone l'uso nell'interesse generale e una gestione improntata a principi di condivisione e partecipazione.
9. La durata delle attività previste dai patti di collaborazione si può estendere fino a tre anni, rinnovabili una sola volta. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per la cura, la manutenzione e la valorizzazione del bene immobile.
10. Il Comune di Ardea può favorire forme di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi come previsto nei termini di legge (ad esempio case sequestrate a vario titolo).
11. Gli interventi di cui ai precedenti commi, dovranno essere realizzati mediante impiego di utensili ed attrezzature non complesse. L'utilizzo di utensili ed attrezzature complesse (seghe elettriche, saldatrici, smerigliatrici, flex, compressori, martelli elettrici a percussione, pistole sparachiodi, ponteggi e trabattelli con piano calpestabile di altezza superiore ai 2 metri da terra, etc.) sarà consentito solo ai cittadini che dimostrino documentalmente di essere in possesso di adeguata qualifica professionale abilitante all'uso di tali utensili ed attrezzature (operai edili, metalmeccanici, etc.).
12. Gli interventi di manutenzione ordinaria consentiti sulle aree verdi sono:
- a) rimozione dei rifiuti;
 - b) taglio delle erbe infestanti;
 - c) taglio dell'erba;
 - d) piantumazione di essenze;
 - e) potatura di piante.
13. Gli interventi di manutenzione ordinaria sulle aree verdi devono essere realizzati mediante impiego di utensili ed attrezzature non complesse. L'impiego di strumenti complessi (seghe elettriche, compressori, falciatrici a motore, ponteggi e trabattelli con piano calpestabile di altezza superiore ai 2 metri da terra, etc.) sarà consentito solo ai cittadini che dimostrino documentalmente di essere in possesso di adeguata qualifica professionale abilitante all'uso di tali utensili ed attrezzature (operai giardinieri, etc.).

TITOLO IV - FORME DI PROMOZIONE E SOSTEGNO

Articolo 12 - Esenzioni, agevolazioni, promozione ed autofinanziamento

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni

previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) si tratti di iniziative occasionali;

b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore;

d) sia data comunicazione preventiva entro 15 giorni dall'inizio dell'iniziativa alla amministrazione comunale di Ardea;

e) la rendicontazione degli importi ricavati, le modalità ed i tempi del loro successivo utilizzo, siano rese pubbliche sul sito del Comune di Ardea.

3. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

4. Il Comune di Ardea agevola le iniziative di autofinanziamento dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione o rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani a condizione che rientrino nelle fattispecie indicate al comma 3.

5. Il Comune di Ardea, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. 6. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

7. Il Comune di Ardea favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 5.

8. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di rigenerazione o di gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani che l'amministrazione comunale ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 13 – Informazioni sugli immobili e spazi pubblici

1. L'amministrazione si impegna a favorire la presentazione di proposte di patti di collaborazione mettendo a disposizione della cittadinanza tutti gli strumenti di conoscenza del patrimonio immobiliare del Comune di Ardea.

2. L'amministrazione si impegna altresì a favorire l'attività di individuazione, censimento e segnalazione, presso le strutture centrali e decentrate preposte ai patti di collaborazione, di beni del Comune di Ardea che possono essere oggetto di patti di collaborazione. A tal fine potrà essere messo a disposizione di tutti i soggetti interessati anche il sistema cartografico del comune.

3. I beni comuni a disposizione per i patti di collaborazione comprenderanno prevalentemente beni in parziale o totale disuso, che non rientrino in piani, programmi, progetti, bandi o contratti già

predisposti o in via di predisposizione da parte delle amministrazioni competenti. Nelle more dell'avvio di dette attività pianificate dall'amministrazione, i beni che ne sono interessati possono comunque essere messi a disposizione dei patti di collaborazione, occasionalmente o temporaneamente, qualora non vi sia incompatibilità tra l'avvio di patti di collaborazione e le azioni già pianificate. In attesa della formulazione del giudicato, possono essere temporaneamente impiegati in patti di collaborazione beni del Comune di Ardea oggetto di contenziosi.

4. I beni individuati per i patti di collaborazione confluiranno in una Banca Dati pubblica, consultabile sul Portale dell'amministrazione.

Articolo 14 - Forme di sostegno

1. Ferme restando le fattispecie di cui all'art.12, Il Comune di Ardea può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.

2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi a meno che questi non derivino dall'attuazione di specifici progetti finanziati con fondi non comunali a favore di particolari categorie di cittadini. L'utilizzo di tali contributi deve essere debitamente rendicontato sul sito del comune.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di rigenerazione o di gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani che Il Comune di Ardea ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di sostegni a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale in stato di degrado o abbandono affinché siano curati e rigenerati;
- b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
- c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
- d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 15 – Formazione dei dipendenti comunali e dei cittadini

1. Il Comune di Ardea promuove percorsi formativi sia per i propri dipendenti, sia per i cittadini attivi, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione, ispirata ai valori e principi generali di cui all'art. 3.

Articolo 16 – Ruolo delle scuole

1. Il Comune di Ardea promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

2. Il Comune di Ardea collabora con le scuole e con le Università per l'organizzazione di interventi formativi sull'amministrazione condivisa, sia teorici sia pratici, rivolti agli studenti ed alle loro famiglie.

3. I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli

studenti in azioni di cura e manutenzione ordinaria dei beni comuni e di produzione di servizi collaborativi venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

Articolo 17 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, come forma di riconoscimento delle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato è uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione.

Articolo. 18 – Agevolazioni amministrative

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di manutenzione ordinaria dei beni comuni urbani o alle iniziative di valorizzazione e di autofinanziamento.

2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali o nelle esenzioni come disciplinate dall'art. 12 del presente Regolamento.

TITOLO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 19 - Comunicazione

1. Il Comune di Ardea, al fine di favorire il progressivo radicamento del modello dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare i cittadini e i dipendenti comunali sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 20 – Moduli predefiniti e diffusione delle possibilità di collaborazione

1. I Dirigenti redigono moduli di collaborazione predefiniti da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di stabilire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.

2. I moduli di collaborazione predefiniti, sono sottoposti all'approvazione preventiva della Giunta Comunale.

3. L'Ufficio deputato alla gestione delle proposte di collaborazione di cui all'art. 9 del presente regolamento, assicura la diffusione delle possibilità di collaborazione, mediante:

- a) la divulgazione delle ipotesi di collaborazione tipiche di cui al precedente comma 1;
- b) la redazione e la divulgazione, anche per via telematica, di eventuali manuali d'uso per informare i cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla manutenzione ordinaria dei beni comuni e alla produzione di servizi collaborativi, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

Articolo 21 - Trasparenza, misurazione e valutazione

1. La documentazione delle attività svolte, essenziale al fine del buon funzionamento del presente Regolamento, dovrà essere raccolta, pubblicata sul sito del comune condivisa e debitamente valutata dall'Ufficio preposto, al fine di dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione per la cura dei beni comuni.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

- a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
- b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
- c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
- d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

5. Il Comune di Ardea si adopera per consentire un'efficace diffusione della documentazione riguardante i patti sottoscritti e dei risultati della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso il sito del comune, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

6. Per facilitare l'individuazione degli spazi e degli immobili oggetto dei patti di collaborazione, e quindi per consentire una verifica e valutazione delle azioni e servizi resi, l'amministrazione si impegna a mettere a disposizione sul sito del comune gli strumenti cartografici di cui già dispone, prevedendone anche uno sviluppo per realizzare modalità di interscambio di informazioni.

TITOLO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 22 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'amministrazione del comune di Ardea ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di manutenzione ordinaria a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un referente cittadino cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
6. Nel caso di cittadini attivi singoli o, comunque, non stabilmente organizzati in formazioni sociali, il Comune può valutare la possibilità di estendere la copertura assicurativa dell'Ente per la responsabilità civile verso terzi alle relative attività di cura e rigenerazione dei beni comuni proposte.

Articolo 23 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.
3. Il Comune di Ardea resta esclusa da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.
4. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo, anche con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi.

Articolo 24 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere effettuato un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra cittadini ed amministrazione le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla rigenerazione, alla valorizzazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani e alla tutela e sostegno alle forme di cittadinanza attiva.

Articolo 26 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
2. Ad un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio redige, anche in collaborazione con i sottoscrittori dei patti, una relazione per verificarne l'attuazione e valutare l'opportunità di adottare interventi correttivi.
3. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Articolo 27 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione tra cittadini e amministrazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.